Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1953, n. **429**.

Ratifica del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e delega al Governo per la emanazione di un testo unico sulla riorganizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è ratificato.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica provvederà a raccogliere e coordinare le vigenti norme relative all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici, emanandole in testo unico entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo è delegato, inoltre, a disporre con norme da includere nel medesimo testo unico le modificazioni e le integrazioni necessarie per realizzare:

1) la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero, adeguandone le attribuzioni alle funzioni conferite dalle leggi;

2) il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni che, secondo le leggi vigenti, spettano agli organi centrali, conferendo carattere definitivo a provvedimenti emessi da organi periferici;

3) la riorganizzazione degli uffici periferici, in relazione alle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, e in modo da assicurarne il coordinamento e da rendere la loro azione più efficiente;

4) una più idonea struttura organica dell'Amministrazione, attraverso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e la migliore preparazione dei funzionari nei servizi di istituto propri dell'Amministrazione centrale e periferica;

5) una particolare revisione dell'organizzazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro;

6) la costituzione dei ruoli organici di gruppo *A*, *B*, *C* e per il personale subalterno degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

7) nei ruoli di cui al n. 6 sarà inquadrato ed assegnato ai vari gradi dei vari gruppi, previo giudizio di apposite Commissioni secondo le condizioni e con le modalità che verranno stabilite nel testo unico, il personale attualmente addetto agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando comunque a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto ed il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento;

8) il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione dovrà essere riconosciuto ai fini dello sviluppo di carriera anche nei confronti del personale che, già appartenente agli Uffici stessi, è immesso per concorso nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Ispettorato del lavoro;

9) per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici di cui al n. 6 il rapporto di impiego continuerà ad essere disciplinato con contratto quinquennale;

10) dovrà restare fermo il numero complessivo dei posti attualmente assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esclusa l'applicazione della nota n. 2 posta in calce alla tabella *A*) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.

Art. 3.

Il testo unico previsto dalla presente legge verrà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Sul testo medesimo, dopo il parere del Consiglio di Stato, dovrà essere sentito anche quello di una Commissione di cinque senatori e di cinque deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 29 aprile 1953, n. **430**.

Soppressione del Ministero dell'Africa Italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'Africa Italiana, istituito con regio decreto 20 novembre 1912, n. 1205, modificato con regio decreto 8 aprile 1937, n. 431, è soppresso.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dell'Africa Italiana sono trasferite come segue:

1. Al Ministero degli affari esteri:

a) le attribuzioni inerenti all'Amministrazione fiduciaria della Somalia;

b) le attribuzioni concernenti gli interessi pubblici e privati e i servizi pubblici italiani nei territori della Libia e dell'Eritrea;

c) le attribuzioni relative all'assistenza ai connazionali residenti nei territori delle ex colonie e quelle relative ai cittadini italiani che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

d) il servizio per il rientro in Italia ed il ritorno in Africa dei cittadini italiani;

e) le attribuzioni relative all'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, a termini del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1939, n. 737;

f) la conservazione dell'Archivio storico.

2. Al Ministero dell'interno:

a) le attribuzioni in materia di assistenza, nel territorio nazionale, ai profughi ed ai nativi della Libia, Somalia, Eritrea ed Etiopia;

b) le attribuzioni demandate al Ministero dell'Africa Italiana con il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci,

c) le attribuzioni inerenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

3. Al Ministero delle finanze:

a) i servizi e l'Azienda relativi al monopolio statale delle banane di cui al regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni.

4. Al Ministero del tesoro:

a) le attribuzioni in materia di risarcimento dei danni di guerra nei territori già di sovranità italiana in Africa;

b) le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle passate gestioni, attive e passive, dei Governi coloniali, eccetto quelle di cui al successivo n. 5, nonchè le attribuzioni inerenti alla resa dei conti ed alla revisione dei conti arretrati ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni.

5. Al Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra presso il Ministero del tesoro:

le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per forniture, requisizioni, lavori pubblici e prestazioni varie ai sensi della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, e successive norme integrative, nonchè al rimborso delle spese a carattere assistenziale sostenute in Africa orientale italiana ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 gennaio 1947 n. 59.

I provvedimenti del Commissario sono disposti con l'osservanza del decreto legislativo 25 marzo 1948, numero 674, sulla sistemazione dei contratti di guerra ed il recupero dei contributi, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

6. Al Ministero della difesa:

a) le attribuzioni esercitate dal Ministero dell'Africa Italiana e concernenti, a qualsiasi titolo, il personale militare e militarizzato, fatta eccezione per gli impiegati civili dello Stato militarizzati, già in servizio o di stanza nei territori di sovranità italiana in Africa o tuttora in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea;

b) il servizio stralcio militare.

Art. 3.

La Commissione per la concessione di acconti ai danneggiati di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, esercita le proprie funzioni presso il Ministero del tesoro.

Le Commissioni di cui all'art. 1 del regio decreto 21 dicembre 1938, n. 2109, per l'esame delle riserve relative alle opere pubbliche nell'Africa italiana ed agli articoli 2 e 9 della legge 5 dicembre 1941, n. 1477, per la corresponsione di acconti sui crediti relativi a forniture, prestazioni varie e lavori pubblici in Africa italiana sono soppresse e le relative funzioni sono devolute al Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, presso il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra. Detto Comitato è integrato, quando si trattino materie già devolute al Ministero dell'Africa Italiana, da due funzionari del soppresso Ministero da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, saranno trasferite ad altre Amministrazioni dello Stato, in base al criterio del prevalente interesse funzionale, le attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei riguardi di istituzioni, società ed associazioni, di qualunque natura e denominazione.

Il Governo è delegato a disporre, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro per il tesoro, lo eventuale raggruppamento o fusione degli enti pubblici con fini economici, o di altra natura, già operanti nell'Africa italiana, nonchè la messa in liquidazione di quelli della cui conservazione non si ravvisi l'utilità. Coi provvedimenti che dispongono la liquidazione, oltre a determinarsi i poteri dei commissari liquidatori, sarà stabilita la procedura di liquidazione nonchè il trattamento spettante, a seguito della stessa, al personale in servizio.

Art. 5.

Le Sezioni staccate del Ministero dell'Africa Italiana, che non lo siano state ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 51, sono soppresse entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Col decorso dello stesso termine viene soppresso il Deposito misto speciale di Napoli.

La Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana è soppressa.

Art. 6.

Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, è istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un « Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana », diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto.

Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non

sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa Italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvederà con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali.

Art. 7.

Può essere disposta la cessazione dal servizio del personale di ruolo, qualunque sia la sua età ed anzianità di servizio, del personale a contratto tipo e del personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, che nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ne faccia domanda all'Ufficio istituito col precedente art. 6.

In base a domanda da presentarsi allo stesso Ufficio e nello stesso termine di cui al comma precedente, è consentita altresì la cessazione dal servizio del personale assunto a contratto speciale a tempo indeterminato destinato a prestare temporaneo servizio presso l'Amministrazione dell'Africa Italiana o altre Amministrazioni dello Stato in conformità della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o che si trovi nei territori delle ex colonie italiane alle dipendenze delle autorità locali, con retribuzione a carico, anche parziale, del bilancio dello Stato italiano.

La cessazione dal servizio avrà effetto dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivi alla data del provvedimento.

Art. 8.

Al personale di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana collocato a riposo ai sensi del precedente art. 7 è concesso:

a) un aumento di cinque anni, elevati a sette per coloro che hanno la qualifica di combattente, partigiano combattente o profugo d'Africa, del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione sia a quelli della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta;

b) in aggiunta al trattamento di pensione, una somma da corrispondersi in unica soluzione, pari alla differenza, per il periodo occorrente al compimento del 65° anno di età e comunque non oltre due anni, tra il trattamento di quiescenza, a titolo di pensione e di assegno di caro-viveri, e quello di attività a titolo di stipendio, indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e indennità di funzione o assegno perequativo, da computarsi nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, ed inoltre una somma pari ad una annualità del predetto trattamento di attività;

c) in aggiunta alla indennità per una sola volta, da liquidarsi in ragione di tanti ottavi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, una annualità dello stipendio, della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e della indennità di funzione o assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio.

Art. 9.

Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonchè al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, sarà corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennità pari a tante mensilità di stipendio o retribuzione, d'indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato.

Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennità è liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennità di cui al presente articolo:

a) il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorità di occupazione bellica;

b) il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione nei territori già di sovranità italiana in Africa;

c) il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

d) il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839.

In aggiunta alla indennità di cui ai commi precedenti, è corrisposta ai personali ivi previsti una semestralità degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verrà trasferita in proprietà, a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 sono applicabili anche al personale già dipendente dal Ministero dell'Africa Italiana il quale, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376:

a) abbia ottenuto il collocamento nei ruoli transitori o nei ruoli organici corrispondenti di altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) successivamente all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto rifiutato l'inquadramento nei ruoli speciali transitori o nei corrispondenti ruoli organici;

c) abbia chiesto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori, e non abbia ancora ottenuto decisione sulla domanda.

Nei casi di cui alle lettere *a*) e *c*) la domanda prevista dall'art. 7 dovrà essere presentata nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo stesso. Nel caso

di cui alla lettera *b*) la domanda dovrà essere proposta entro tre mesi dalla comunicazione scritta del rifiuto d'inquadramento.

Art. 11.

I funzionari del ruolo di governo in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti agli albi dei procuratori e degli avvocati, purchè abbiano prestato, rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la metà in colonia.

I funzionari di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, in servizio alla data della presente legge, che abbiano i requisiti seguenti:

a) laurea in giurisprudenza;

b) anzianità di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa Italiana non inferiore ad anni 12;

c) che abbiano svolta la pratica per l'esercizio della professione notarile per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

e che non abbiano accettato il trattamento di quiescenza, potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purchè abbiano conseguito la semplice idoneità.

Art. 12.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato presso Amministrazioni diverse da quella dell'Africa Italiana, comprese quelle con ordinamento autonomo, continua a prestare servizio nella attuale posizione.

Il personale addetto ai servizi trasferiti a norma del precedente art. 2 continua nella propria destinazione, in qualità di comandato, presso i Ministeri nei confronti dei quali avviene il trasferimento.

Il personale addetto ai servizi ed uffici soppressi o che dovesse, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rientrare in Italia dai territori già di sovranità italiana in Africa, che non venga assegnato all'Ufficio di cui al precedente art. 6, sarà ripartito, nella posizione di comando, fra le Amministrazioni contemplate nel precedente art. 2 ed altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in proporzione delle rispettive esigenze.

I provvedimenti di comando sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro.

Al personale comandato spetta, a decorrere dalla data del comando ed a seguito della presente legge, a carico dell'Amministrazione di destinazione, il trattamento economico complessivo spettante, in base agli ordinamenti in vigore, al personale di pari gruppo, categoria e grado della predetta Amministrazione che presta servizio nelle medesime località ed esplica le stesse mansioni.

Al personale di ruolo sono conferibili, in deroga anche a norme speciali vigenti, tutte le funzioni direttive, ispettive, esecutive e d'ordine istituzionalmente spettanti al personale di pari gruppo e grado dei corrispondenti ruoli delle Amministrazioni di comando.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia destinato a prestare temporaneo servizio presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana od altre Amministrazioni statali ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. Esse si applicano altresì al personale che faccia domanda di cessazione dal servizio ai sensi del precedente art. 7, fino alla data in cui ha effetto la cessazione suddetta.

Art. 13.

Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facoltà ad esso consentita dall'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.

L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sarà stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di età, o del 40° anno di servizio.

Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta una indennità in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto.

Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sarà provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

Art. 14.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sarà trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa Italiana verrà ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.

E' in facoltà delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.

Art. 15.

Il personale a contratto speciale a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti destinato in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 7, è inquadrato, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle categorie del

personale statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, in base al titolo di studio ed alle mansioni esercitate alla stessa data nonchè alla categoria di appartenenza presso l'Amministrazione di provenienza con esclusione, a tale titolo, di ogni corresponsione di competenze arretrate.

Ferme restando le attribuzioni e le facoltà deliberanti della Commissione interministeriale di cui al decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, per il riesame, la valutazione e la definizione della posizione giuridica ed economica delle categorie di personale ivi previste, al personale di cui al comma precedente è conservato, a titolo di assegno ad personam, riassorbibile nei successivi aumenti di retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento a titolo di stipendio, spettante in applicazione degli inquadramenti già deliberati o da deliberare dalla Commissione predetta, rispetto alla retribuzione inerente alla categoria della tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, tenuto conto dell'anzianità di servizio statale.

Nei confronti del medesimo personale non potrà farsi luogo ad alcun recupero per pagamenti effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale stesso sono computati come servizio utile ed ininterrotto ai fini degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza previsti per il personale non di ruolo i servizi ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Il personale di cui al comma primo del presente articolo il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 16 settembre 1940, n. 1456, e dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, non risulti utilizzato presso Amministrazioni dello Stato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente art. 9, nella misura spettante alla data stessa A tal fine resta escluso il computo del periodo di tempo di cui alla lettera *c*) del citato art. 9 e nessun assegno è dovuto per il periodo intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e la data del licenziamento.

Art. 16.

Per l'ammissione ai concorsi, anche se già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, al grado 9° di gruppo *B*, al grado 11° di gruppo *C* dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana non costituisce condizione necessaria l'aver prestato servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa.

Il programma delle prove di concorso sarà stabilito con decreto Ministeriale.

Nei detti concorsi, anche se già banditi all'entrata in vigore della presente legge, oltre i vincitori saranno promossi, occorrendo anche in soprannumero, i candidati risultanti idonei ai sensi del secondo comma dell'art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che abbiano maturato una anzianità di ruolo di almeno undici anni se di gruppo *A*, di dodici anni se di gruppo *B*, di tredici anni se di gruppo *C*.

Qualora, in esecuzione delle norme delegate previste dal primo comma dell'art. 18, il trasferimento nei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato del personale ammesso a partecipare ai concorsi di cui ai precedenti commi dovesse avvenire prima della conclusione dei concorsi medesimi, il trasferimento stesso sarà effettuato con riserva per quanto riguarda il grado e l'anzianità di grado.

Art. 17.

Nel periodo di tempo previsto dall'art. 6 della presente legge, i posti di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana che si renderanno vacanti nei gradi non superiori al quinto per effetto delle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 potranno essere conferiti per promozioni in misura non eccedente la metà.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione saranno esercitate da una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta del funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio di cui all'art. 6, nonchè di tre funzionari di grado 5° del personale di governo del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le materie riguardanti il personale dei singoli corpi tecnici, la Commissione è integrata con la partecipazione del funzionario di gruppo *A* più elevato in grado del rispettivo corpo.

La Commissione di disciplina è costituita di tre funzionari dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, di cui uno avente grado non inferiore al 5°, che la presiede, e due scelti tra i funzionari appartenenti al grado 6°.

Per le materie riguardanti il personale a contratto tipo di cui al decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, quello a contratto speciale a tempo indeterminato di cui al regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, e quello degli enti dipendenti dai cessati Governi coloniali, continueranno a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana le Commissioni istituite, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1945, n. 16, e 20 dicembre 1949, n. 10219.

Art. 18.

Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare ed attuare il trasferimento del personale dei ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a condizioni che garantiscano al personale la conservazione dell'anzianità di servizio, del grado e della anzianità di grado acquisita nei ruoli di provenienza, nonchè la piena parificazione al personale dei ruoli delle Amministrazioni di destinazione o corrispondenti e un analogo normale sviluppo di carriera.

A tal fine le norme delegate istituiranno transitoriamente presso le singole Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, secondo le rispettive esigenze, dei posti aggiunti ai ruoli ordinari od anche dei separati ruoli aggiunti ai ruoli ordinari, sempre per un numero di posti ragguagliato al numero dei dipendenti appartenenti ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa Italiana che verranno ad essere trasferiti alle Amministrazioni stesse; in entrambe tali ipotesi i ruoli comprenderanno un adeguato numero di posti di grado superiore da coprirsi per promozione tra gli appartenenti al ruolo quando se ne verifichino i presupposti, secondo gli ordinamenti

vigenti. I posti così istituiti non potranno per alcun motivo essere attribuiti al personale di diversa provenienza.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per disciplinare la cessazione volontaria dal servizio del personale anche sanitario degli enti dipendenti dai Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia, nonchè del personale già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali dell'economia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e successive modificazioni, e la sistemazione presso pubbliche Amministrazioni del personale che non fruisca di tale facoltà.

Tale provvedimento dovrà determinare i criteri per la valutazione, a favore di tali dipendenti, del servizio da loro prestato presso gli enti medesimi, nonchè presso gli uffici dell'Amministrazione dello Stato cui siano stati o siano in qualsiasi forma addetti, considerando in ogni caso come servizio utile ed ininterrotto il servizio ed i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del penultimo comma del precedente art. 9. Le provvidenze da disporsi col decreto stesso per il personale degli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia dovranno adeguarsi a quelle già adottate o che verranno adottate per i dipendenti da enti pubblici dei territori sui quali, per effetto del trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; quelle, invece, riguardanti il rimanente personale indicato nel precedente comma dovranno adeguarsi alle norme del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, e a quelle del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

Con lo stesso provvedimento delegato verranno altresì emanate le norme idonee a consentire:

a) l'inquadramento del personale sanitario di prima categoria del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, assunto in base a contratto tipo, che non chieda la rinnovazione del contratto consentita dal l'articolo 13, e del medesimo personale assunto in base a contratto speciale a tempo indeterminato, in ruoli speciali transitori da istituirsi presso le Amministrazioni i cui ordinamenti prevedano posti di sanitari, anche se non in ruoli separati, nonchè l'utilizzazione del personale stesso eventualmente anche con comandi presso enti parastatali o locali, restando per costoro fissato in tre mesi dalla entrata in vigore delle norme delegate il termine previsto dal primo comma dell'art. 7;

b) l'estensione al personale a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato in posizione di comando presso l'Amministrazione ferroviaria da data anteriore al 1° gennaio 1951 delle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844;

c) l'inquadramento nei ruoli transitori del personale non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana comandato presso l'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'art. 13 della legge 2 aprile 1951 n. 291. Tale personale, alla fine del comando, sarà destinato a prestare servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di tutte le categorie in essa considerate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o nei territori della Libia o dell'Eritrea.

Il personale attualmente nei predetti territori, qualora cessi dal servizio ai sensi dell'art. 7, conserverà il diritto al trattamento economico relativo al periodo di congedo ordinario maturato e non fruito all'atto del collocamento a riposo.

Art. 20.

Con separato provvedimento, da presentare al Parlamento per l'approvazione entro quatro mesi dalla presente legge, sarà disposta la devoluzione all'Istituto italiano per l'Africa dell'attività e del materiale di interesse scientifico e culturale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, compreso il Museo coloniale.

Con lo stesso provvedimento verrà disposto il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto suddetto per il suo adeguamento ai compiti che esso dovrà assolvere:

a) nel campo degli studi sull'Africa e per la loro divulgazione in rapporto specialmente al progresso di quel continente ed alla collaborazione italiana a tale opera;

b) ai fini della preparazione culturale e specifica del lavoro italiano in Africa.

Art. 21.

I fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, nonchè quelli esistenti a titolo di residui degli esercizi precedenti, saranno trasferiti provvisoriamente in due capitoli speciali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio corrente, uno per le disponibilità di competenza dell'esercizio 1952-53 e l'altro per le disponibilità dei residui.

Il Ministro per il tesoro provvederà man mano con propri decreti all'assegnazione dei fondi stessi alle Amministrazioni od Enti cui vengono trasferiti i servizi del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, in relazione all'ammontare accertato delle disponibilità ed al carico portato dalle rispettive assegnazioni.

Art. 22.

L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, è, per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

Conferma in carica del commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, con il quale è stata riconosciuta giuridicamente la Cassa di assistenza del sindacato nazionale delle belle arti e ne è stato approvato lo statuto;

Visti il proprio decreto 10 gennaio 1950, con il quale l'avv. Giorgio Pinci, è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa suddetta per il periodo di un anno, e i successivi decreti per la conferma in carica del predetto Commissario fino al 31 dicembre 1952;

Considerato che l'avv. Giorgio Pinci non ha potuto espletare il suo compito entro il suddetto termine;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'avv. Giorgio Pinci continua ad esercitare le funzioni di commissario per la gestione straordinaria della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, con i poteri conferitigli con il decreto 10 gennaio 1950, fino al 30 giugno 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

RUBINACCI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1953
Registro n. 2 Lavoro e previdenza, foglio n. 360. — BAGNOLI

(2733)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1953.

Determinazione della sigla che individua l'Ispettorato di porto di Venezia ai fini dell'iscrizione delle navi e galleggianti della navigazione interna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 21, 141, 142 del Codice della navigazione;

Visto l'art. 64 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, n. 1023, con il quale sono state stabilite le caratteristiche del numero d'iscrizione delle navi e galleggianti della navigazione interna, nonchè della sigla dell'ufficio d'iscrizione dei medesimi, per gli uffici già istituiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, con il quale è stato istituito, in Venezia, un Ispettorato di porto e delimitata la relativa circoscrizione territoriale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della sigla dell'Ispettorato di porto di Venezia, quale ufficio d'iscrizione delle navi e galleggianti della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La sigla che individua l'Ispettorato di porto di Venezia ai fini dell'iscrizione delle navi e galleggianti della navigazione interna viene determinata in: **6 V**, con le caratteristiche stabilite dal decreto Ministeriale 18 agosto 1952, n. 1023.

Roma, addì 29 aprile 1953

p. *Il Ministro*: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1953
Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 186. — LA MICELA

(2829)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1953.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 19 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1949, di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Verona e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Verona, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

dott. Vivenza Bruno, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

dott. Gieri Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

ing. Ferrazzi Giovanni, rappresentante del Genio civile;

dott. Scatà Armando, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Gambassi Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Maraboli Ugo, Casati Vincenzo, Danese Tiziano, Calzolari Romano, Buglioli Armando, Biondi Guido, Trapani Arturo, rappresentanti dei lavoratori;

dott. De Biase Ugo, Mantovanelli Danilo, ing. Segala Renzo e dott. Milani Francesco, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giacometti Ottorino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(2778)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Genova di un mutuo di L. 920.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2867)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ancona di un mutuo di L. 337.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2868)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 266, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Benevento di un mutuo di L. 99.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2869)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1953, registro n. 17 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caserta di un mutuo di L. 68.900.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2870)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Concorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale Molar - Salvino Bertini Cresto Castagno Gava e De Michelis, con sede nel comune di Coassolo Torinese (Torino) e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1953, registro n. 9, foglio n. 22, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione della strada interpoderale Molar-Salvino-Bertini-Cresto-Castagno-Gava e De Michelis, con sede nel comune di Coassolo Torinese (Torino), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori

Ramondino Battista di Antonio, presidente;
Ramondino Leone Pietro fu Domenico, membro;
Salvino Emilio di Francesco, membro.

(2747)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa « Quadrata Domus », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, la Società anonima cooperativa « Quadrata Domus », con sede in Roma, costituita con rogito Chinni del 25 novembre 1928, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(2816)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 giugno 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	628 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	627 —
» Milano	624,91	627,25
» Napoli	624,92	627 —
» Palermo	624,91	628 —
» Roma	624,89	627,375
» Torino	—	—
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 15 giugno 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,70
Id. 3,50 % 1902	61,175
Id. 3 % lordo	70,30
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	79,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,75
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. . . . . . Lit. 624,90
1 dollaro canadese . . . . » 627,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 30 dicembre 1951, n. 40380, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1951 è costituita come appresso:

Presidente:

Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Componenti:

Coppini dott. Remo, veterinario provinciale;

Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;

Tessè prof. dott. Giulio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Guaitini dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

Borrometi dott. Enrico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2719)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo amministrativo centrale e periferico, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 374, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso a sei posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1952, registro n. 15, foglio n. 183, relativo alla modifica del predetto bando, con elevazione dei posti a diciotto e riapertura del termine di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1923, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo centrale e periferico, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:

Cobianchi dott. Edmondo, direttore generale nel Ministero.

Membri:

Della Penna prof. Francesco, ordinario di ragioneria generale e applicata nell'Università di Roma;

Civico dottoressa Giuseppina, capo divisione nel Ministero.

Funzionerà da segretario della Commissione il sig. Mario Olivieri, segretario contabile capo nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 229. — PALLADINI

(2760)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a mille posti di cantoniere in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con assegnazione ai Compartimenti di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27984/14071 in data 24 aprile 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41.1.24.202 108637 in data 19 maggio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a mille posti di cantoniere in prova con assegnazione ai Compartimenti di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari e agli Uffici di Verona.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai suddetti Compartimenti e agli Uffici di Verona.

Roma, addì 27 maggio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1953
Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 218. — MONACELLI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a mille posti di cantoniere in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Venezia (soltanto per i residenti nella giurisdizione dell'ex Compartimento di Trieste	N. 10
Compartimento di Milano	» 90
Uffici di Verona	» 140
Compartimento di Genova	» 90
Compartimento di Firenze	» 175
Compartimento di Roma	» 105
Compartimento di Napoli	» 50
Compartimento di Bari	» 90
Compartimento di Reggio Calabria	» 90
Compartimento di Palermo	» 150
Compartimento di Cagliari	» 10
Totale posti	N. 1000

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

Gli aspiranti residenti nelle giurisdizioni dei Compartimenti di Torino, Venezia, Bologna ed Ancona, per i quali non esiste disponibilità di posti, potranno partecipare al concorso in parola in uno dei Compartimenti sopra elencati.

2. — Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Non sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato, nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32 in conformità al modello allegato *A*.

La domanda, in cui il candidato dovrà indicare il Compartimento per il quale intende concorrere, dovrà essere corredata dai seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Si prescinde inoltre dal limite massimo di età, in applicazione della legge 14 febbraio 1949, n. 40, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51 del 3 marzo 1949, nei confronti degli assuntori ferroviari semprechè abbiano assunto l'incarico prima di aver superato il limite massimo di età di cui al comma *a*) del presente punto 3.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del 30 aprile 1953);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo;

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato e di data recente, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a più concorsi per i quali si presentino domande al medesimo Ufficio personale compartimentale, è sufficiente produrre una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti, o la presentazione di documenti scaduti di validità, determinerà la esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4. — I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della graduatoria debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

5. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del punto 3.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse a suo tempo tutti i documenti per la assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del punto 3 con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di cantoniere in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dalla applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

6. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari, svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 193., in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 500 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948, oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla compentente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione,

ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948); in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

7. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai candidati la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari statura minima 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme alla credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

8. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

9. — Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nella località che verranno indicate.

10. — Le Commissioni esaminatrici compartimentali saranno nominate con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici compartimentali esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. — Le prove di esame saranno due e precisamente:

a) prove pratiche varie di lavori all'armamento del binario, come appresso specificate, della durata di almeno 3 ore:

1) foratura di traverse;
2) applicazione di cavicchi;
3) scavigliamento di un tratto di rotaia;
4) toglimento d'opera di arpioni in un tratto di rotaia;
5) applicazione di piastre ed attacchi intermedi di vario tipo;
6) rimozione di piastre ed attacchi intermedi come al punto precedente su traverse in legno e metalliche;
7) applicazione di piastre ed attacchi di vario tipo per giunzioni su traverse di legno e metalliche;
8) rimozione di piastre e attacchi per giunzioni come al punto precedente;
9) applicazione di ganasce di vario tipo;
10) assodamento di traverse di legno e metalliche;
11) sguarnitura della massicciata;
12) riguarnitura della massicciata;
13) profilatura dei cigli della massicciata;
14) carico di terra o pietrisco su di un pianale;
15) spandimento di terra o pietrisco;
16) lavori vari con piccone e pala per regolarizzare banchine, cigli di rilevati, cunette in terra;
17) pulitura di cunette;

b) prova orale consistente in:

lettura corrente di qualche facile brano e spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e geometria elementare;

nozioni elementari sul segnalamento per la sola parte che riguarda il personale di linea.

12. — Per ciascuna prova, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

prova pratica di cultura specifica	punti	30
prova orale	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove suindicate, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli.

Per tale votazione, ciascuna Commissione disporrà complessivamente

di 5 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 5 punti, al massimo, per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti, al massimo, per la valutazione delle prestazioni rese, come cantonieri, alle dipendenze di ditte appaltatrici per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. A tal fine gli interessati dovranno dettagliatamente specificare sulla domanda i servizi eventualmente prestati con le ditte suddette e gli Uffici personale compartimentali praticheranno al riguardo gli opportuni accertamenti presso gli organi competenti;

di 1 punto per ogni anno di servizio prestato in qualità di assuntore ferroviario, in applicazione dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1949, n. 40, di cui al punto 3 del presente bando.

13. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove di esame avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati e invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai sub-punti dall'1) al 13).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 13.

14. — Le graduatorie compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

15. — I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I cantonieri in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. — Il cantoniere in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, potranno essere nominati altrettanti idonei delle rispettive graduatorie.

17. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 maggio 1953

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 32)

All'Ufficio personale compartimentale
delle Ferrovie dello Stato
(1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) nato a (3) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 27 maggio 1953 per il concorso a posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di per i posti ivi messi a concorso.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (4).

Dichiara di non essere in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto dal suddetto avviso-programma e di non aver presentato domanda presso altri Compartimenti per il presente concorso.

Dichiara infine sotto la sua responsabilità che ha prestato servizio, in qualità di cantoniere presso le seguenti ditte appaltatrici per conto delle Ferrovie dello Stato, nei periodi appresso indicati (5)

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (6)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) *Il candidato deve indicare la sede compartimentale* nella cui giurisdizione risiede.

(2) Cognome, nome e paternità.

(3) Luogo e data di nascita.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(5) Soltanto per coloro che hanno prestato servizio presso le ditte appaltatrici.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2787)

Concorso a duemilaottocento posti di manovale in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27984/14071 in data 24 aprile 1952 e n. 43472/12106 in data 27 dicembre 1952;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G. 41/1/24/202/108637 in data 19 maggio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a duemilaottocento (2800) posti di manovale in prova.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti assegnati ai vari Compartimenti.

Roma, addì 27 maggio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1953
Registro n. 39 *bilancio Trasporti, foglio n.* 217. — MONACELLI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a duemilaottocento posti di manovale in prova.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — Gli esami di concorso saranno tenuti nei Compartimenti appresso indicati con la seguente disponibilità di posti:

Compartimento di Torino	N.	420
Compartimento di Genova	»	327
Compartimento di Milano	»	744
Uffici di Verona	»	72
Compartimento di Venezia	»	75
Compartimento di Bologna	»	31
Compartimento di Firenze	»	67
Compartimento di Ancona	»	2[illegible]
Compartimento di Roma	»	169
Compartimento di Napoli	»	44
Compartimento di Bari	»	34
Compartimento di Reggio Calabria	»	300
Compartimento di Palermo	»	425
Compartimento di Cagliari	»	66
Totale posti	N.	2.800

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

Gli aspiranti residenti nella giurisdizione dell'ex Compartimento di Trieste, dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso, all'Ufficio personale compartimentale di Venezia. Detti aspiranti verranno però inclusi in una graduatoria a parte limitatamente a quarantacinque posti dei settantacinque assegnati al Compartimento di Venezia.

2. — Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Non sono ammessi coloro che sono in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto.

3. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile non oltre 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *A*.

La domanda, in cui il candidato dovrà indicare il Compartimento per il quale intende concorrere, dovrà essere corredata dai seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del 30 aprile 1953);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni; copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo;

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 2;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato, di data recente, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipedenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a più concorsi per i quali si presentino domande al medesimo Ufficio personale compartimentale, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse, dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità, determinerà la esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

4\. — I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della graduatoria, debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

5\. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per la assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato *che saranno dichiarati vincitori del concorso*, dovranno optare per la nuova posizione di manovale in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

6\. — Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

c) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948, oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie ita-

liane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato al nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24 rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

7. — I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai candidati la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari statura minima m. 1,55, acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio.

Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

8. — In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

9. — Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

10. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888. In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. — Gli esami verteranno:

a) su una prova orale di cultura generale consistente nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette, nonchè su nozioni di aritmetica e geometria elementare;

b) su una prova di psicotecnica.

Per la prova orale ogni commissario disporrà di punti 4[illegible]

Per ottenere l'ammissione all'esame di psicotecnica cui saranno sottoposti, da parte dei competenti Ispettorati sanitari, soltanto i candidati riusciti idonei alla prova di cultura generale, è necessario che i candidati stessi riportino non meno dei 7/10 dei punti assegnati alla predetta prova di cultura generale.

Detto esame di psicotecnica, che consiste in una serie di prove per controllare le attitudini psico-fisiche del candidato verrà valutato con una puntazione fino a 50; per ottenere la idoneità il candidato stesso dovrà riportare non meno di 20 punti.

Prova facoltativa sulle manovre.

Tale prova consisterà in un esame orale riguardante nozioni generali sul servizio delle manovre.

I concorrenti che intendano sostenere l'esame facoltativo sul servizio delle manovre, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Per questa prova è prevista una puntazione complementare di 10 punti al massimo e sarà espletata contemporaneamente alla prova di cultura generale e qualora il candidato abbia superato quest'ultima prova.

Ai candidati riusciti idonei nella prova di cultura generale e nell'esame psicotecnico, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di cinque punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di cinque punti, al massimo, per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove di esame avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, nella prova facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti, saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati ed invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o

di caduti per azioni di terrorismo politico nelle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti *nella guerra etiopica o che abbiano partecipato*, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi del l'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

17) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai sub punti dall'1) al 13)

Gli agenti in servizio delle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze cambattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — Le graduatorie compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

14. — I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I manovali in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

15. — Il manovale in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori potranno essere nominati altrettanti idonei delle rispettive graduatorie.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 maggio 1953

ALLEGATO A
(carta bollata da L. 32)

All'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato
(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato a (3) . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 27 maggio 1953 per il concorso a posti di manovale in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (4).

Chiede di sostenere le prescritte prove di esame presso il Compartimento di . . . . per i posti ivi messi a concorso.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (5).

Dichiara inoltre di non essere in possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto dal suddetto avviso-programma e di non aver presentato domanda presso altri Compartimenti per il presente concorso.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (6) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Cognome, nome e parternità.

(3) Luogo e data di nascita.

(4) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di nozioni generali sul servizio delle manovre, dovrà aggiungere sulla domanda, la relativa richiesta.

(5) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(6) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2788)

Concorso a duemila posti di operaio in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con assegnazione al Servizio materiale e trazione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27984/14071, in data 24 aprile 1952;

Vista la relazione n. P.A.G. 41.24.202/108637, in data 19 maggio 1953 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a complessivi duemila posti di operaio in prova con assegnazione al Servizio materiale e trazione.

2. Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti — nei vari mestieri — assegnati a ciascun Compartimento.

Roma, addì 27 maggio 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1953
Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 216. — MONACELLI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a duemila posti di operaio in prova, per il Servizio materiale e trazione, ripartiti nei mestieri e quantitativi specificati nel prospetto allegato *A* ed assegnati negli impianti dei Compartimenti indicati.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere muniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo Compartimento.

2. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga all'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile, non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*.

La domanda, in cui il candidato dovrà indicare il Compartimento per il quale intende concorrere, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine.

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del 30 aprile 1953);

d) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva.

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo;

h) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1, oppure altro titolo di studio ad essa superiore;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato e di data recente, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a più concorsi per i quali si presentino domande al medesimo Ufficio personale compartimentale, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della graduatoria, debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia consorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al con-

corso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per la assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di operaio in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 14 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la capacità nel mestiere per il quale sono stati assunti, saranno riportati nella precedente posizione ed il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 dell'8 aprile 1948, oppure una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale della Associazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 24 dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato oppure una dichiarazione su carta bollata da L. 24 riasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

6. I competenti Uffici personale compartimentali faranno pervenire ai candidati la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie, campo visivo e senso cromatico normali, percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio.

Per gli operai saldatori non è ammessa la correzione con lenti.

Per gli operai calderai e fucinatori è sufficiente la percezione della voce di conversazione a non meno di m. 2 per orecchio.

Ultimata la visita, i candidati riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio ragioneria — Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il detto versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dai competenti Uffici personale compartimentali.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

7. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà, con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

8. Gli Uffici personale compartimentali provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

9. Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

10. Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare, mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità nel mestiere prescelto;

b) in una prova orale di cultura generale consistente:

nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e geometria elementare;

proprietà ed uso dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante;

c) in una prova orale di cultura specifica nel mestiere, sulla conoscenza del disegno lineare e di macchine e sulla pratica in speciali rami di lavori fatti in stabilimenti privati o presso impianti dell'Amministrazione.

Gli argomenti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono indicati nel programma allegato C.

11. Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascun membro della Commissione esaminatrice è il seguente:

Prova pratica	punti	30
Prova orale di cultura generale	»	10
Prova orale di cultura specifica nel mestiere	»	30

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che avranno ottenuto almeno i 7/10 dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nelle prove orali analoghe puntazioni.

Ai candidati riusciti idonei saranno da assegnare le seguenti votazioni complementari:

1) 5 punti, al massimo, per la valutazione dei titoli professionali, certificati di lavoro, in relazione ai posti occupati, al tempo di occupazione e alla natura delle mansioni svolte;

2) 5 punti, al massimo, per la valutazione di certificati di studio di conseguimento di licenza di una scuola di avviamento professionale, oppure 10 punti, al massimo, per la valutazione di certificati di licenza di Istituto industriale di 2° grado della specialità corrispondente al mestiere scelto dal candidato;

3) 5 punti, al massimo, per la valutazione di certificati di frequenza, con risultato favorevole, di corsi professionali di specializzazione corrispondenti al mestiere del candidato, tenuti presso scuole pubbliche (diurne o serali) o presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato o enti privati;

4) 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio, in una qualsiasi qualifica, prestato dal candidato, ancora in servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di agente di ruolo o straordinario;

5) 2 punti per ogni anno di servizio prestato in modo soddisfacente presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con mansioni di operaio od aiutante operaio straordinario (o sussidiario) o, nelle stesse mansioni, alle dipendenze di una ditta assuntrice di lavori presso impianti di riparazioni (depositi, officine, squadre rialzo, ecc.) del Servizio materiale e trazione. I periodi inferiori ad un anno vengono arrotondati per eccesso o difetto a seconda che siano maggiori o minori di sei mesi.

Le eventuali votazioni di cui ai punti 4) e 5) non sono però cumulabili.

12. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove di esame avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascun mestiere.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè a quelli che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati e invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nelle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi del l'Africa italiana, i cittadini deportati dal nemico, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

15) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

16) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

17) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

18) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai sub punti dall'1) al 13).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. Le graduatorie compartimentali dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie i candidati potranno presentare reclami relativi alle graduatorie medesime al Ministro per i trasporti, il quale deciderà dopo aver sentito le Commissioni esaminatrici.

14. I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale dovranno dimostrare l'idoneità ad esercitare il mestiere per il quale hanno concorso in relazione a quanto è stato stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

15. Gli operai in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendessero servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinuncianti alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei vincitori, potranno essere nominati altrettanti idonei delle rispettive graduatorie.

16. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 27 maggio 1953

ALLEGATO *A*

Ripartizione dei posti assegnati al concorso pubblico per l'assunzione di 2000 operai in prova per il Servizio materiale e trazione.

COMPARTIMENTI	MESTIERI																TOTALE
	Aggiustatori montatori	Aggiustatori motoristi	Aggiustatori elettricisti avvolgitori	Calderai lamieristi	Ramai stagnai	Fucinatori	Saldatori	Tornitori fresatori	Guidamacchine a ferro	Falegnami	Verniciatori	Tappezzieri	Fonditori	Monotipisti fonditori	Impressori	Fotoincisori	
Torino	80	12	81	12	4	14	6	2	—	38	36	24	—	—	—	—	309
Genova	57	—	5	2	—	5	—	—	—	10	4	—	—	—	—	—	83
Milano	165	21	12	—	2	8	—	9	—	43	7	4	—	—	—	—	271
Verona	32	5	8	84	—	—	8	—	—	—	14	8	—	—	—	—	159
Venezia	13	—	2	—	—	2	2	—	—	5	4	—	—	—	—	—	28
Bologna	76	—	21	45	3	10	9	3	—	8	9	9	—	—	—	—	193
Firenze	217	21	22	31	2	20	17	22	1	42	13	10	15	1	1	1	436
Ancona	30	6	4	1	—	8	4	3	—	7	6	—	—	—	—	—	69
Roma	22	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	28
Napoli	18	17	10	20	—	19	4	1	—	11	10	3	—	—		—	113
Bari	21	—	2	—	2	—	5	3	—	14	13	3	—	—	—	—	63
Reggio Calabria	14	6	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	26
Palermo	49	32	9	3	—	12	4	14	—	3	14	2	—	—	—	—	142
Cagliari	31	16	2	6	—	2	2	1	—	10	10	—	—	—	—	—	80
TOTALI . . .	825	136	182	205	13	104	61	59	1	191	142	63	15	1	1	1	2000

ALLEGATO *B*
(Carta bollata da L. 32)

All'Ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato
(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . nato a (3) . ., presa conoscenza dell'avviso in data 27 maggio 1953 per il concorso a posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi per il mestiere di . nel Compartimento di. dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Dichiara, inoltre, di non aver presentato domanda presso altri Compartimenti per il presente concorso.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (4).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (5)

Data

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Sede del Compartimento nella cui giurisdizione l'aspirante risiede.

(2) Cognome, nome e paternità.

(3) Luogo e data di nascita.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare i periodi di servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME PER LE PROVE ORALI

A. — *Cultura generale*

Lettura di brani Spiegazione di cose lette Riassunto Riferimenti grammaticali e di analisi del periodo.

Nozioni di aritmetica Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali Le frazioni Sistema metrico decimale Riduzioni fra unità di misure Calcoli elementari Cenni sulle proporzioni.

Nozioni di geometria Le figure piane poligonali Il cerchio Calcoli dei perimetri e delle aree delle figure più comuni Unità di misura delle superfici I solidi geometrici più comuni Caratteristiche e proprietà Calcoli delle superfici e dei volumi Unità di misura dei volumi.

Nozioni generali di meccanica elementare Del calore Dell'elettricità.

Proprietà caratteristiche dei materiali utilizzati dall'industria.

Materiali metallici e leghe Legnami Materie plastiche Tessuti Gomma, Vetro, Combustibili, Lubrificanti.

B. — *Cultura specifica* (gli argomenti indicati devono essere trattati con riferimento al particolare mestiere del candidato)

1. Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e materiali comunemente usati nelle lavorazioni Denominazioni, forme e dimensioni commerciali.

2. Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali Banchi, piani e posti di lavoro Tecnologia generale del mestiere Metodi di lavorazione.

3. Attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, tracciatura, occorrenti nelle lavorazioni inerenti al mestiere.

4. Apparecchi meccanici, ad aria compressa, elettrici, ecc ausiliari delle lavorazioni.

5. Tipi e caratteristiche delle macchine fisse e portatili usate nelle operazioni più comuni.

6. Impianti accessori vari, macchine di sollevamento, ecc. necessari in un riparto completo di lavorazione.

7. Descrizione del procedimento di una operazione fra le normali inerenti al mestiere.

8. Nozioni di disegno Lettura dei disegni costruttivi.

9. Nozioni di igiene del lavoro.

10. Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sui soccorsi di urgenza.

(2789)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1952, n. 9703 Div. 3ª-san., con il quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951;

Visto il successivo decreto n. 9891, Div. 3ª-san. del 9 aprile 1953, con il quale si è provveduto ad escludere dal concorso di cui trattasi la condotta veterinaria di Cuneo, in conseguenza della modifica della tabella organica del personale addetto al servizio di vigilanza zooiatrica comunale, deliberata dal Consiglio comunale di Cuneo, con atto del 7 febbraio 1953;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20426.2-10879 del 16 luglio 1952, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopracitato;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1951:

1.	Toselli Ferdinando	punti	60,750	su 100
2.	Negro Aldo	»	54,487	»
3.	Elengino Ernesto	»	52,675	»
4.	Merlo Michele	»	52,587	»
5.	Finati Filippo	»	52,468	»
6.	Fruttero Sebastiano	»	51,950	»
7.	Ravinale Francesco	»	51,875	»
8.	Massimino Stefano	»	51,862	»
9.	Mattalia Severo	»	51,525	»
10.	D'Ambrosio Alfonso	»	51,306	»
11.	Prando Carlo	»	51,062	»
12.	Allemandi Antonino	»	51,006	»
13.	Prato Aldo	»	50,700	»
14.	Destefanis Giuseppe	»	50,562	»
15.	Bressi Diego	»	50,500	»
16.	Vaudano Pietro	»	50,131	»
17.	Viale Giacomo	»	49,931	»
18.	Mondino Sebastiano	»	49,918	»
19.	Basiglio Bartolomeo	»	49,768	»
20.	Perrone Alfredo	»	49,743	»
21.	Rossi G. Battista	»	49,575	»
22.	Atzeni Giovanni	»	49,356	»
23.	Prezioso Vincenzo	»	49,281	»
24.	Ruopoli Antonio	»	49,087	»
25.	Rivarossa Angelo	»	48,843	»
26.	Mellano Giuseppe	»	48,481	»
27.	Rubino Lelio	»	48,431	»
28.	Masera Pietro	»	48,262	»
29.	Lorenzetto Giovanni	»	48,150	»
30.	Borsatti Ezio	»	47,962	»
31.	Traversa Sergio	»	47,893	»
32.	Petitti Renato	»	47,575	»
33.	Podetti Achille	»	47,381	»
34.	Borsano Lelio	»	47,206	»
35.	Romagnoli Renato	»	47,137	»
36.	Dalmazzo Corrado	»	47,031	»
37.	Poli Antonio	»	46,937	»
38.	Bonfante Francesco	»	46,906	»
39.	Sola Renato	»	46,812	»
40.	Tassone Domenico	»	46,731	»
41.	Olivero Fernando	»	46,712	»
42.	Morelli Pier Angelo	»	46,625	»
43.	Mainardi Aldo	»	46,612	»
44.	Falconi Domenico	»	46,531	»
45.	Sturari Pier Luigi	»	46,525	»
46.	Peirone Lorenzino	»	46,356	»
47.	Pasini Giovanni	»	46,300	»
48.	Ferraris Battista	»	46,250	»
49.	Facelli Alberto	»	46,243	»
50.	Tozzini Antonio	»	46,218	»
51.	Stocco Innocenzo	»	46,137	»

52. Bazzan Ermando	punti 46,093	su 100
53. Licursi Mario	» 46,081	»
54. Pirovano Pier Carlo	» 46,025	»
55. Bottino Modesto	» 45,931	»
56. Giraudo Stefano	» 45,912	»
57. Dadone Angelo	» 45,837	»
58. Ropolo Umberto	» 45,806	»
59. Agosto Valerio	» 45,725	»
60. Bianco Mauro	» 45,681	»
61. Griseri Carlo	» 45,637	»
62. Giolito Giuseppe	» 45,625	»
63. Negri Silvio	» 45,575	»
64. Catania Luigi (1)	» 45,368	»
65. Platini Giovanni	» 45,368	»
66. Roggero Michele	» 45,337	»
67. Ferrario Gino	» 45,262	»
68. Rineri Matteo	» 45,206	»
69. Craveri Carlo	» 45,168	»
70. Montafia Luigi	» 45,162	»
71. Ganci Climenti Giuseppe	» 45,000	»
72. Chiarla Carlo	» 44,937	»
73. Parodi Giuseppe	» 44,912	»
74. Laudani Nicolò	» 44,875	»
75. Pizzigalli Amabile	» 44,656	»
76. Comuzio Manlio	» 44,587	»
77. Denoglio Carlo	» 44,525	»
78. Fransini Carlo	» 44,493	»
79. Sperindè Armando	» 44,000	»
80. Guadagnini G. Battista	» 43,875	»
81. Guarda Felice	» 43,750	»
82. Verdini Paolo	» 43,656	»
83. Gazzaniga Giacomo	» 43,618	»
84. Garbolino Bartolomeo	» 43,562	»
85. Rossi Olivero	» 43,531	»
86. Ansaldo Ernesto	» 43,418	»
87. Demagistris Francesco	» 43,343	»
88. Borello Stefano	» 43,312	»
89. Ferretti Auro	» 43,300	»
90. Dezza Angelo	» 43,287	»
91. Gubetta Paolo	» 43,093	»
92. Mirabelli Alessandro	» 43,081	»
93. Ravetto Luigi (2)	» 43,000	»
94. Di Bella Filippo	» 43,000	»
95. Graglia Giuseppe	» 42,918	»
96. Agudio Fausto	» 42,881	»
97. Lugli Antonio	» 42,693	»
98. Gula Giovanni	» 42,687	»
99. Sempio Domenico	» 42,156	»
100. Manelli Luigi	» 41,831	»
101. Babbini Cesare (3)	» 41,806	»
102. Ghirardi Riccardo	» 41,806	»
103. Fellegara Franco	» 41,775	»
104. Bella Max Angelo	» 41,687	»
105. Bosco Giuseppe	» 41,306	»
106. Boetto Gino	» 41,218	»
107. Deregibus Alessandro	» 41,093	»
108. Negro Pietro	» 41,000	»
109. Cattaneo Italo	» 40,950	»
110. Bagnasco Giacomo	» 40,906	»
111. Ranaboldo Piero	» 40,656	»
112. Gabutti Sergio	» 40,375	»
113. Bagnasco Cesare	» 40,356	»
114. Bordogna Albino	» 40,231	»
115. Peirano Dario (4)	» 40,000	»
116. Morre Ermete (2)	» 40.000	»
117. Manassero Guido	» 40,000	»
118. Denna Angelo	» 39,662	»
119. Binello Domenico	» 39,468	»
120. Amiotti Giuseppe	» 38,806	»
121. Baratto Eliseo	» 38,656	»
122. Chiavarino Carlo	punti 38,593	su 100
123. Crosetto Giovanni	» 38,406	»
124. Coda Franco	» 38,031	»

(1) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 art. 1, n. 11.
(2) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 art. 1, ultimo capoverso.
(3) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 art. 1, n. 8.
(4) Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 art. 1, n. 3.

Ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cuneo, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 2 maggio 1953

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 19359, in data 2 maggio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1951;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e l'indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che il dott. Toselli Ferdinando, classificato al primo posto della graduatoria di merito, nella domanda di ammissione al concorso aveva chiesto, ad esclusione di ogni altra, la condotta veterinaria di Cuneo, la quale, con decreto prefettizio n. 9891, Div. 3ª San., in data 9 aprile 1953, veniva invece esclusa dall'elenco delle condotte messe a concorso;

Atteso che, in conseguenza del detto decreto di esclusione, regolarmente notificato a tutti gli interessati, il predetto dottor Toselli Ferdinando, non provvedeva, con un'altra domanda, ad una nuova indicazione di preferenza per le condotte rimaste a concorso; e che pertanto il suddetto veterinario, allo stato degli atti, non ha diritto ad alcuna assegnazione;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 sul collocamento obbligatorio dei mutilati e degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1951, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Negro Aldo: condotta consorziale di Sommariva Perno e Comuni uniti;

2) Blengino Ernesto: condotta consorziale di Chiusa Pesio-Beinette;

3) Merlo Michele: condotta consorziale di Casalgrasso-Polonghera-Faule;

4) Finati Filippo: condotta comunale di Bagnolo Piemonte;

5) Fruttero Sebastiano: condotta consorziale di Vernate-Robilanate-Limone Piemonte;

6) Ravinale Francesco: condotta consorziale di Ormea-Caprauna;

7) Massimino Stefano: condotta consorziale di Roccavione e Comuni uniti;

8) Mattalia Severo: condotta consorziale di Bossolasco e Comuni uniti;

9) Bressi Diego: (invalido di guerra): 2ª condotta comunale di Alba.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei veterinari designati.

Cuneo, addì 13 maggio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(2712)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.